



*Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*

*di concerto con*

*il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

VISTO l'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92;

VISTO l'articolo 1, comma 183, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

VISTO l'articolo 4, comma 2, del decreto legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85;

VISTO l'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n.190;

VISTO l'art. 2 del decreto legge 21 maggio 2015, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2015, n. 109;

VISTO l'art. 13 del decreto legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9;

VISTO l'articolo 1, comma 304 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto interministeriale n. 83473 del 01.08.2014 e, in particolare, l'articolo 2 che determina i criteri di concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente;

VISTO il decreto n. 1600081 del 17.10.2016;

VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 19.05.2016 (modificato con nota n. 3524 del 23.02.2017), relativo alla società **ALHOF DI A. HOFMANN SPA**, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

VISTA l'istanza di concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda società **ALHOF DI A. HOFMANN SPA**;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;



*Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*

*di concerto con*

*il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

**DECRETA**

**ART.1**

Ai sensi dell'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92, dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85 e dell'articolo 2 del decreto interministeriale n. 83473 del 01.08.2014, è autorizzata, per il periodo dal 20.05.2016 al 19.08.2016, la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 19.05.2016 (modificato con nota n. 3524 del 23.02.2017), in favore di un numero massimo di 19 unità lavorative, della società **ALHOF DI A. HOFMANN SPA**, dipendenti presso le sedi di:

- **Settimo Milanese (MI):** n. 17 lavoratori, di cui n. 16 con contratto *full time* e n. 1 con contratto *part time* dell'80%;
- **Roma:** n. 2 lavoratori, di cui n. 1 con contratto *full time* e n. 1 con contratto *part time* del 62,50%.

I lavoratori saranno sospesi a rotazione con riduzione oraria del 50% e saranno individuati sulla base delle esigenze tecnico-organizzative e produttive aziendali.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10% per l'intero periodo secondo le seguenti modalità:



*Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*

*di concerto con*

*il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

- **Settimo Milanese (MI):** n. 3 lavoratori;
- **Roma:** n. 2 lavoratori.

La misura del predetto trattamento è, altresì, ridotta del 30% per l'intero periodo secondo le seguenti modalità:

- **Settimo Milanese (MI):** n. 14 lavoratori.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 37.395,26 (trentasettemilatrecentonovantacinque/26).

Codice Fiscale: 04750550156

Matricola INPS: 4931552843

Pagamento diretto: NO



*Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*

*di concerto con*

*il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

**ART. 2**

L'onere complessivo, pari ad euro 37.395,26 (trentasettemilatrecentonovantacinque/26), è posto a carico del Fondo sociale per l'Occupazione e Formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

**ART. 3**

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.



*Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*

*di concerto con*

*il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  
[www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it)

Roma, 24.03.2017

F.to Il Ministro del Lavoro  
e delle Politiche Sociali  
Giuliano Poletti  
F.to Ministro dell'Economia  
e delle Finanze  
Pier Carlo Padoan